



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

## Comune di Chamois Commune de Chamois

---

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

### Copia

ANNO 2021

N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) E TASSA RIFIUTI (TA.RI):  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di FEBBRAIO alle ore nove e minuti trenta nella sala polivalente si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **PUCCI Lorenzo Mario** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'assistenza del **Segretario Comunale Dott.ssa MACHET Cristina**.

Sono intervenuti nella seduta:

| Cognome e Nome           | Carica       | Presente |
|--------------------------|--------------|----------|
| PUCCI Lorenzo Mario      | Sindaco      | Presente |
| TORTA Mauro              | Vice Sindaco | Presente |
| BRUNELLO Yuri            | Consigliere  | Presente |
| CASAROTTO Antonio Luca   | Consigliere  | Presente |
| CIALDELLA Alberto        | Consigliere  | Presente |
| GIUNTA Emanuela Giovanna | Consigliere  | Presente |
| LANTERNA Laura           | Consigliere  | Presente |
| ORTA Piero               | Consigliere  | Presente |
| RIGOLLET Marco           | Consigliere  | Presente |
| RIGOLLET Tiziana         | Consigliere  | Presente |
| ROSSET Sara              | Consigliere  | Presente |
| Totale Presenti:         |              | 11       |
| Totale Assenti:          |              | 0        |

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PUCCI Lorenzo Mario** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) E TASSA RIFIUTI (TA.RI.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2021.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 14 del 30/08/2001 e modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 20 del 10/07/2002, n° 44 del 27/12/2011 e n° 12 del 23/03/2015;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 13 del 13/11/2017;

VISTO l'**art.106, co. 3-bis**, inserito nel corso della conversione in legge del **DL 34/2020** "*Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali* ", interviene a modificare l'art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020 3-bis "*omissis... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è' differito al 31 gennaio 2021*";

ATTESO che con decreto del Ministero dell'interno del 13/01/2021 è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 gennaio al **31 marzo 2021**, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2022/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 31/03/2021;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

### Parte 1ª - IMU Imposta Municipale Unica:

PRESO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*" che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova l'imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2020 avente all'oggetto: "*imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI): determinazione aliquote e tariffe anno 2020*";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 06/05/2020 avente all'oggetto: **"Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)"**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 06/05/2020 avente all'oggetto: *"Esame per conferma tariffe IMU, approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 14/02/2020"*;

RITENUTO PERTANTO di procedere alla riconferma per l'anno 2021 delle aliquote IMU relative all'anno precedente e la detrazione per abitazione principale nell'importo di € 200,00 - applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica - sulla base dei parametri sotto riportati:

### **Imposta Municipale Propria (IMU)**

|   |                  |
|---|------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale  | ESCLUSI DALL'IMU |
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011  | 4,00 ‰           |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune | 3,80 ‰           |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili   | 7,60 ‰           |
| Aliquota per le unità immobiliari adibite ad attività economico-produttive, utilizzate direttamente dal possessore e relative pertinenze <u>per la sola quota di competenza comunale</u>  | 7,00 ‰           |

PRESO ATTO del protrarsi della situazione emergenziale provocata dalla pandemia causata dalla diffusione e persistenza del virus SARS-CoV-2 c.d. COVID-19;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 06 del 29/01/2021 ad oggetto: *"Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2022 - 2023. approvazione D.U.P. (documento unico di programmazione) 2021 - 2022 - 2023"*, con la quale, tra l'altro si manifesta l'intendimento di proporre al Consiglio Comunale la **non** applicazione per l'esercizio 2021 dell'imposta di soggiorno e la sospensione del pagamento dell'IMU per categorie C/1 (Negozi e botteghe), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), A/10 (Uffici e studi privati) per tutto il corrente anno 2021;

VISTA la stima effettuata dall'ufficio tributi, che prevede a seguito della sospensione dei tributi comunali per la sola annualità 2021, una minore entrata, rispetto allo stanziamento in bilancio, del gettito IMU pari ad € 7.200,00;

RITENUTO comunque opportuno, legittimo e necessario in relazione alle scadenze dei pagamenti a favore dell'Amministrazione comunale, definire delle misure a sostegno delle attività commerciali, turistiche ed artigianali che abbiano la propria sede operativa sul territorio del comune di Chamois che hanno o avranno un comprovato danno economico derivante dall'emergenza "Covid-19", fermo restando la possibilità di successive integrazioni derivanti da norme nazionali e regionali che dovessero sopraggiungere, sospendere per la sola annualità 2021 il versamento dell'IMU per le seguenti categorie:

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| C/1  | NEGOZI E BOTTEGHE              |
| C/3  | LABORATORI PER ARTI E MESTIERI |
| A/10 | UFFICI E STUDI PRIVATI         |

## Parte 2ª TARI:

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale od altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Ritenuto pertanto, *fatta salva la possibilità di ulteriori modifiche normative in materia di TARI nei termini di legge ed eventuali diverse disposizioni dalla Regione in qualità di Autorità d'ambito*, di procedere all'approvazione delle aliquote TARI relative all'anno 2021 anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Premesso che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato a omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1. predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;
2. approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
3. verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato a omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia la cui efficacia è allo stato prevista a partire dal 1° gennaio 2020, ma che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021*;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2021, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo: - chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni; - come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale; - come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999; - come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;

Viste le considerazioni già delineate nel presente atto in merito ai molteplici profili che restano da chiarire nell'ambito dell'art. 1, comma 527 L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti;

Stabilito che in attesa dei chiarimenti, vista la necessità di provvedere quanto prima all'approvazione del bilancio di previsione del comune, al fine di uscire dall'esercizio provvisorio, l'amministrazione di Chamois intende adottare le tariffe del 2020, provvedendo a successiva modifica, nei termini stabiliti dalle normative vigenti;

Ritenuto pertanto di procedere alla riconferma delle tariffe TARI applicate per l'esercizio precedente, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

| <b>UTENZE DOMESTICHE</b>       |                             |                                     |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nucleo familiare</b>        | <b>Tariffa fissa (€/mq)</b> | <b>Tariffa variabile (€/utenza)</b> |
| Famiglie di 1 componente       | 0,60634                     | 49,19                               |
| Famiglie di 2 componenti       | 0,70739                     | 51,33                               |
| Famiglie di 3 componenti       | 0,77958                     | 59,88                               |
| Famiglie di 4 componenti       | 0,83732                     | 64,16                               |
| Famiglie di 5 componenti       | 0,89507                     | 62,02                               |
| Famiglie di 6 o più componenti | 0,93838                     | 72,72                               |

| <b>UTENZE NON DOMESTICHE</b> |  |                             |                                 |                              |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Attività produttive</b>   |  | <b>Tariffa fissa (€/mq)</b> | <b>Tariffa variabile (€/mq)</b> | <b>Tariffa totale (€/mq)</b> |
| 1                            | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                      | 0,30437                     | 0,2851                          | 0,58947                      |
| 2                            | Campeggi, distributori carburanti  | 0,50982                     | 0,37402                         | 0,88384                      |
| 3                            | Stabilimenti balneari  | 0,28915                     | 0,21111                         | 0,50026                      |
| 4                            | Esposizioni, autosaloni  | 0,22828                     | 0,1697                          | 0,39798                      |
| 5                            | Alberghi con ristorante  | 0,91312                     | 0,59667                         | 1,50979                      |
| 6                            | Alberghi senza ristorante  | 0,74571                     | 0,50842                         | 1,25413                      |
| 7                            | Case di cura e riposo  | 0,72288                     | 0,53082                         | 1,2537                       |
| 8                            | Uffici, agenzie, studi professionali   | 0,76093                     | 0,47516                         | 1,23609                      |
| 9                            | Banche ed istituti di credito  | 0,36525                     | 0,30546                         | 0,67071                      |
| 10                           | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli        | 1,02726                     | 0,61907                         | 1,64633                      |
| 11                           | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   | 0,8142                      | 0,59734                         | 1,41154                      |
| 12                           | Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,54787                     | 0,40049                         | 0,94836                      |
| 13                           | Carrozzeria, autofficina, elettrauto   | 0,70006                     | 0,51249                         | 1,21255                      |
| 14                           | Attività industriali con capannoni di produzione   | 0,3272                      | 0,23758                         | 0,56478                      |

|    |  |         |         |         |
|----|--|---------|---------|---------|
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici                            | 0,41851 | 0,30546 | 0,72397 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                     | 0,91312 | 0,81456 | 1,72768 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria  | 0,87507 | 0,78062 | 1,65569 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,33924 | 0,97951 | 2,31875 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste  | 1,17183 | 0,6788  | 1,85063 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  | 4,61124 | 3,37499 | 7,98623 |
| 21 | Discoteche, night club   | 0,79137 | 0,58105 | 1,37242 |
| 22 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                         | 0,36525 | 0,30546 | 0,67071 |

**Conclusioni:**

RITENUTO infine opportuno evidenziare e stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi:

|      |                           |                  |
|------|---------------------------|------------------|
| IMU  | Acconto o unica soluzione | 16 giugno 2021   |
|      | Saldo                     | 16 dicembre 2021 |
| TARI | Unica soluzione           | 30 novembre 2021 |

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 04.03.2014;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06.05.2020;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale;

PROCEDUTOSI a votazione:

Presenti : 11

Favorevoli: 8

Astenuti: nessuno

Contrari: 3 (Brunello, Casarotto e Giunta)

**DELIBERA**

DI RECEPIRE quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

**Parte 1ª - IMU:**

DI RECEPIRE quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

DI CONFERMARE per l'anno 2021 le aliquote IMU come a seguito:

|   |                  |
|---|------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale  | ESCLUSI DALL'IMU |
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011  | 4,00 ‰           |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune | 3,80 ‰           |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili   | 7,60 ‰           |
| Aliquota per le unità immobiliari adibite ad attività economico-produttive, utilizzate direttamente dal possessore e relative pertinenze <u>per la sola quota di competenza comunale</u>  | 7,00 ‰           |

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DI APPROVARE l'**annullamento dell'obbligo** al versamento dell'IMU per la sola annualità 2021 per le seguenti categorie:

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| C/1  | NEGOZI E BOTTEGHE              |
| C/3  | LABORATORI PER ARTI E MESTIERI |
| A/10 | UFFICI E STUDI PRIVATI         |

DI DARE ATTO che la suddetta minore entrata stimata in € 7.200,00, è già stata considerata in sede di predisposizione del bilancio 2021/2023;

#### **Parte 2ª - TARI:**

DI PRENDERE ATTO che restano da chiarire molteplici profili nell'ambito dell'art. 1, comma 527 L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti;

DI PRENDERE ATTO che in attesa dei chiarimenti, vista la necessità di provvedere quanto prima all'approvazione del bilancio di previsione del comune, al fine di uscire dall'esercizio provvisorio, si adottano le tariffe deliberate per l'esercizio precedente, provvedendo a successiva modifica, nei termini stabiliti dalle normative vigenti;

DI PROCEDERE, *fatta salva la possibilità di ulteriori modifiche normative in materia di TARI nei termini di legge ed eventuali diverse disposizioni dalla Regione in qualità di Autorità d'ambito*, all'approvazione delle aliquote TARI relative all'anno 2021 anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2021/2023, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

DI CONFERMARE anche per l'anno 2021 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;

DI APPLICARE per l'anno 2021, nelle more di quanto indicato nei paragrafi precedenti e nelle premesse del presente atto che si intendono integralmente richiamate le tariffe TARI già previste per l'anno 2020;

### Parte 3<sup>a</sup> – scadenze versamenti

DI STABILIRE che le scadenze relative ai tributi locali sono le seguenti:

|      |                           |                  |
|------|---------------------------|------------------|
| IMU  | Acconto o unica soluzione | 16 giugno 2021   |
|      | Saldo                     | 16 dicembre 2021 |
| TARI | Unica soluzione           | 30 novembre 2021 |

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : PUCCI Lorenzo Mario

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa MACHET Cristina

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 02/03/2021 al 17/03/2021, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Chamois, li 02/03/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa MACHET Cristina

---

### **RELAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Chamois, li 02/03/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa MACHET Cristina

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Chamois, li 02/03/2021

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MACHET Cristina